



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.389/ Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Sala del commiato: disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie"- (Reg.Gen.n.328)

Ad iniziativa dei Consiglieri Antonella Cammardella, Vito Nocera, Gerardo Rosania
Depositata il 17 gennaio 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **5 FEB. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Sala del commiato: disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie”

***Ad iniziativa dei Consiglieri Antonella Cammardella, Vito Nocera,
Gerardo Rosania***

Ruolo Generale n.328



Consiglio Regionale della Campania

Sala del Commiato:

«Disposizioni per la realizzazione di locali per la celebrazione delle esequie civili o di confessioni religiose minoritarie»

RELAZIONE

La società post-moderna, multi-etnica e pluriculturale impone la coesistenza di culture e religioni assai diverse, nei cui confronti lo Stato moderno deve promuovere una effettiva integrazione e, nel contempo, valorizzare la diversità delle differenti credenze religiose, ma anche delle convinzioni non religiose. Del resto, i principali documenti internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo (Dichiarazione universale, Convenzione europea e Carta europea dei diritti) citano congiuntamente la libertà religiosa, di pensiero e di coscienza come tre aspetti del medesimo diritto. Si ricomprendono quindi nel diritto in questione anche «le pratiche e l'osservanza dei riti» rispetto al proprio «credo», termine, quest'ultimo, che si riferisce anche a quelle credenze non religiose. A ciò si aggiunge evidentemente il fatto che il principio di uguaglianza, di non discriminazione dei cittadini, per il singolo e per i suoi congiunti, deve valere anche nel momento della morte. Per questo, a seguito delle profonde trasformazioni culturali del nostro Paese, ormai da tempo molti cittadini fanno rilevare l'esigenza di poter disporre di spazi dedicati all'accoglimento di salme di persone che in vita avevano espresso il desiderio di ricevere un funerale laico. Problemi analoghi si pongono anche per aderenti a confessioni minoritarie che in molti comuni non dispongono di locali adatti per le proprie celebrazioni funerarie. E' forte, quindi, il bisogno di uno spazio non-confessionale o pluri-confessionale per la commemorazione dei defunti, realizzato in modo da garantire l'accoglimento del feretro e dei partecipanti in un ambiente adatto allo svolgimento della cerimonia funebre, in particolare nel caso di morte presso il proprio domicilio. Mentre nel caso della funzione celebrata in Chiesa, quest'ultima costituisce un luogo di incontro in grado di accogliere quanti desiderino parteciparvi, non è offerta la medesima opportunità a coloro che abbiano disposto per un funerale non religioso o di una confessione religiosa minoritaria. L'abitazione privata non sempre consente lo svolgimento delle esequie e all'espressione del cordoglio da parte di tutti coloro che intendano prendervi parte, poiché invece tale esigenza assume sempre maggior rilievo, si ritiene doveroso contemplare spazi idonei per garantire una dignitosa celebrazione dell'evento luttuoso anche per i cittadini che in vita hanno scelto tale tipo di esequie e per i loro familiari. Pertanto lo Stato, deve predisporre adeguati luoghi, attrezzati e decorosamente arredati, per la commemorazione dei defunti.



Consiglio Regionale della Campania

Tali luoghi, che con la presente proposta di legge denominiamo «Sale del commiato» dovranno essere realizzati dai Comuni in spazi da essi individuati, eventualmente anche all'interno dei cimiteri, in maniera da consentire tempi e modalità di svolgimento delle esequie che garantiscano il rispetto delle volontà del defunto e dei loro familiari, nonché il dovuto decoro nella celebrazione del rito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1
Finalità

1. La regione Campania, con la presente legge, disciplina il diritto dei residenti nella regione a disporre di luoghi idonei e dignitosi per celebrare l'ultimo saluto a persone decedute in forma civile o religiosa per appartenenti a confessioni che nel territorio del comune non dispongano di locali adatti a tale scopo, e, conseguentemente, disciplina alcuni aspetti delle attività e dei servizi correlati.

2. Ai fini della medesima, si intende per sala del commiato una sala idonea ad essere adibita alla celebrazione di pubbliche esequie di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

Realizzazione delle sale del commiato

1. Tutti i comuni della Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano nel proprio territorio almeno una sala idonea ad essere fruita come sala del commiato destinata alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che nel territorio del comune non dispongano di locali adatti a tale scopo. L'individuazione è approvata con delibera del Consiglio comunale. Nel caso in cui il comune mancasse di spazi pubblici mancanti dei requisiti di cui al comma 2, esso si accorda con un altro comune limitrofo.

2. La sala del commiato è realizzata in modo da poter essere organizzata sulla base delle differenti esigenze e garantire il decoro e la sobrietà dell'ambiente. La sala, priva di barriere architettoniche, consente l'accoglimento del feretro e di almeno cinquanta partecipanti alle esequie, dispone di arredi, di un condizionamento ambientale che assicura adeguate caratteristiche di climatizzazione e sanitarie, di un impianto audio per consentire l'eventuale lettura di poesie, brani letterari e per l'ascolto di musiche amate dal defunto o scelte da amici e parenti.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

Gestione delle sale del commiato

1. La gestione delle sale del commiato può essere affidata, con apposita convenzione, dal comune ad associazioni e fondazioni in considerazione dei loro scopi statuari. Non possono essere affidatari della gestione imprese e organizzazioni aventi scopo di lucro.
2. L'utilizzo della sala del commiato è garantito previa richiesta, secondo le modalità previste nel regolamento, da parte dei familiari e/o congiunti del defunto che aveva residenza nel comune.
3. La fruizione della sala del commiato è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Ogni comune è tenuto a far conoscere alla cittadinanza l'esistenza della sala o delle sale individuate ai fini del commiato, e le relative modalità di accesso, sia ricorrendo all'informazione e/o pubblicità scritta e cartacea, sia a quella digitale, attraverso il proprio sito.
5. Se un'amministrazione comunale, ritiene doveroso, a propria discrezione, allestire una camera ardente pubblica ad un proprio cittadino, la sala per il commiato potrà essere utilizzata anche per l'esposizione della salma, nel rispetto della normativa vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

Norme finanziarie e finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, da destinare ai Comuni, si fa fronte mediante l'istituzione, nella spesa del bilancio regionale di apposito capitolo da collocarsi nell'unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della regione Campania
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.